

**ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE ACADEMY  
PER LE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  
DEL PIEMONTE**

**Sede legale: Torino, Piazza Carlo Felice 18**

**DETERMINA A CONTRARRE**

**Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021 e art. 76, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 36/23, per l'acquisizione di fornitura con posa in opera di beni e servizi informatici per laboratori finanziata con fondi PNRR - Missione 4 istruzione e ricerca – Componente 1 – potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'Università – Investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" - Azione "Potenziamento laboratori ITS Academy", finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - Progetto "Hub ITS ICT Piemonte: laboratori per l'innovazione digitale e l'orientamento tecnologico", per l'affidamento in appalto della fornitura di beni e servizi informatici.**

**- CUP I94D23004190006/ CIG BB20991DD5 -**

**IL PRESIDENTE**

**Premesso che:**

1. la Fondazione ITS Academy ICT Piemonte (di seguito "Fondazione") ha presentato il progetto "Hub ITS ICT Piemonte: Laboratori per l'innovazione digitale e l'orientamento tecnologico" nell'ambito dell'iniziativa finanziata dal PNRR - Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – investimento 1.5. – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Riforma 1.2 "Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)";
2. per la realizzazione del suddetto progetto, la Fondazione ha necessità di affidare la fornitura con posa in opera, comprensiva di servizi connessi, di soluzioni hardware e software per il potenziamento digitale di aule, laboratori e sala server della Fondazione ITS;
3. dall'applicazione della normativa speciale sul PNRR, come individuata nella Lettera d'invito, e in particolare dall'art. 53, comma 1, del d.l. n. 77/2021 convertito in l. n. 108/2021 in combinato disposto con l'art. 76, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023 (in forza dell'art. 226, comma 5, del d.lgs. n. 36/23) è consentito ricorrere per motivi di urgenza alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, invitando almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei;
4. a seguito di indagine di mercato, sono stati invitati sei operatori economici alla procedura negoziata e solo uno di essi, la società Posdata, ha presentato offerta;
5. all'esito delle operazioni di gara, la busta della documentazione amministrativa è risultata conforme alle richieste della Lettera d'invito e l'offerta economica presentata dalla società Posdata ha indicato un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari a 20,33%;
6. esaminata l'offerta ricevuta e verificata la congruità della stessa, il RUP ha formulato la proposta di aggiudicazione in data 30 aprile 2026;
7. nei confronti della società Posdata S.r.l. è stata richiesta, ai sensi dell'art. 19 della lettera d'invito, la consegna delle schede tecniche di tutti i prodotti offerti per verificare la conformità degli stessi con le caratteristiche tecniche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza, secondo quanto prescritto dal Capitolato Tecnico, tutto ciò unitamente alla documentazione idonea a dimostrare il rispetto del principio del DNSH e dei CAM di cui al D.M. 17.10.2019;

8. a seguito della valutazione della predetta documentazione fornita dalla società, effettuata dal RUP con il supporto di un consulente informatico all'uopo incaricato, è stata accertata la conformità delle fornite offerte rispetto alle richieste della *lex specialis*;
9. la Fondazione, prima di procedere con l'adozione del presente provvedimento, ha verificato il possesso dei requisiti (generali e speciali) dichiarati dalla società Posdata S.r.l., mediante il sistema FVOE e la BDNA, con esito positivo;
10. non si rilevano situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. n. 36/2023;

**Tutto ciò premesso  
DETERMINA**

- di aggiudicare in via definitiva la procedura in oggetto alla società **Posdata S.r.l., con sede in Palermo, via Nicolò Mineo n. 10, P. I.V.A. 01647390812** che ha presentato l'offerta con un ribasso unico percentuale del 20,33% sull'importo posto a base di gara, corrispondente all'**importo complessivo pari a € 652.497,30**, comprensivo dei costi della manodopera pari a € 56.000,00, degli oneri di sicurezza aziendali pari a € 2.500,00 e degli oneri della sicurezza da interferenza pari a € 16.000,00;
- di autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni con effetto dalla data di comunicazione della presente determina e prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 e 9, D.Lgs. n. 36/2023, per ragioni di urgenza;
- di regolamentare il rapporto con l'affidatario mediante sottoscrizione di specifica scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/23.

Torino, lì 14 maggio 2026

Fondazione ITS Academy ICT Piemonte  
Il Presidente  
(Dott. Gianni Bonfatti)

**Allegato 1:**

Allegato H – schema di contratto



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



## ALLEGATO 1

## ALLEGATO H

CUP I94D23004190006  
CIG BB20991DD5

### SCHEMA DI CONTRATTO TRA

**La Fondazione ITS Academy per le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione del Piemonte**, con sede legale in Torino (TO), piazza Carlo Felice, 18, p. Iva 10600860018, nella persona del Presidente e legale rappresentante, dott. Gianni Bonfatti, (di seguito, "**Fondazione**")

-da un lato-

E

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, P.IVA n. \_\_\_\_\_ (di seguito, "**Affidatario**"),

(Fondazione e Affidatario, qui di seguito congiuntamente denominate le "**Parti**")

- con Decreto Ministeriale n. 147 del 23 luglio 2025, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha assegnato a Fondazione ITS Academy per le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione il finanziamento, per complessivi Euro 1.507.687,35, a valere sui fondi PNRR, MISSIONE 4-ISTRUZIONE E RICERCA, Componente 1, Investimento 1.5, - "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Riforma 1.2 "Riforma del sistema di formazione terziaria (ITS)"
- il relativo contratto di finanziamento è stato stipulato in data \_\_\_\_\_;
- il progetto presentato a tal fine da Fondazione., denominato "Hub ITS ICT Piemonte: Laboratori per l'Innovazione Digitale e l'Orientamento Tecnologico", prevede l'acquisto di dispositivi hardware e software occorrenti per il potenziamento digitale di aule, laboratori e sala server;
- l'importo complessivo stimato della fornitura è pari a Euro \_\_\_\_\_ comprensivo degli oneri della sicurezza da interferenze pari a euro \_\_\_\_\_, oltre IVA;
- con delibera di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, Fondazione si è determinata ad acquisire la fornitura anzidetta tramite procedura negoziata con avviso di manifestazione, pubblicato in data \_\_\_\_\_, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- entro il termine stabilito dall'avviso, hanno manifestato il proprio interesse n. \_\_\_ operatori economici;
- a conclusione del procedimento di gara, è risultata prima in graduatoria, l'impresa \_\_\_\_\_;
- le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti in capo alla \_\_\_\_\_ hanno dato esito positivo;
- con delibera di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, Fondazione ha, pertanto, aggiudicato la fornitura in oggetto a \_\_\_\_\_;
- l'Appaltatore ha presentato la polizza cauzionale e la polizza assicurativa richieste ai fini della stipulazione del contratto;
- il R.U.P. della fornitura è stato nominato, con delibera di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ nella persona di \_\_\_\_\_;

- il RUP/direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023, è stato nominato, con determina in data \_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Art. 2 – Oggetto del contratto**

La Fondazione affida alla \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ iscritta alla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura dei dispositivi hardware e software, meglio descritti nel Capitolato Tecnico Prestazionale, dotati di tutte le specifiche tecniche ivi stabilite.

Le apparecchiature e i prodotti oggetto di fornitura sono comprensivi delle garanzie e delle licenze d'uso dei relativi sistemi operativi, così come meglio specificato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Sono inclusi nel presente contratto il trasporto, la consegna e l'installazione delle apparecchiature e dei prodotti oggetto di fornitura, con relativa posa in opera, nonché il setup e il test di tutti i componenti.

È altresì incluso nel presente contratto il servizio di assistenza e manutenzione, per un periodo di tre anni a partire dalla data del "Verbale di collaudo" o per il diverso periodo indicato con riferimento a specifici prodotti, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Costituisce infine oggetto del presente contratto il servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Le apparecchiature e i prodotti oggetto di contratto dovranno essere nuovi di fabbrica, perfettamente funzionanti e funzionali all'esistente.

L'Appaltatore assume a proprio carico ogni onere, anche accessorio e/o strumentale, necessario per la consegna della fornitura a regola d'arte e nel tempo stabilito.

L'Appaltatore assume la gestione del contratto in proprio e a proprio rischio, senza possibilità di cessione a soggetti terzi. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico Prestazionale, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Art. 3 – Osservanza di disposizioni, prescrizioni, obblighi ed oneri**

Nell'esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna a osservare scrupolosamente tutte le norme contenute in leggi e regolamenti, vigenti oppure emanati nel corso della fornitura, ivi comprese le disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori, la normativa in materia di prevenzione incendi, tutta la normativa tecnica indicata nel Capitolato Tecnico Prestazionale, i Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 17.10.2019, nonché il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (DNSH), con particolare riferimento alla "Scheda 3 – Acquisto, leasing e noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche" ad eventuali ulteriori schede applicabili al caso di specie così come previsto dalla Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32 (e suoi successivi aggiornamenti di cui alla Circolare MEF del 13 ottobre 2022, n. 33 e Circolare MEF 14 maggio 2024, n. 22).

#### **Art. 4 – Documenti facenti parte del contratto**

Ancorché non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ad ogni effetto di legge:

- il Capitolato Tecnico Prestazionale;
- il DUVRI riferito alla sede oggetto di consegna e installazione che sarà appositamente predisposto;
- l'offerta economica presentata dall'Appaltatore;
- le dichiarazioni di valenza contrattuale rilasciate dall'Appaltatore in sede di presentazione dell'offerta;
- la garanzia definitiva di cui al successivo art. 9;
- la garanzia dei prodotti e la polizza assicurativa presentata dall'Appaltatore a garanzia di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, di cui al successivo art. 10.

#### **Art. 5 – Stipulazione del contratto. Termini di consegna e di installazione della fornitura**

A seguito del provvedimento di aggiudicazione, l'Appaltatore dovrà rendersi immediatamente disponibile alla stipulazione del contratto. La consegna della fornitura, la posa in opera e le attività accessorie dovranno essere concluse entro il 15 giugno 2026. Entro il suddetto termine, l'appaltatore dovrà finalizzare tutte le attività di consegna, montaggio, installazione, configurazione, certificazione e tutte le attività oggetto del contratto. L'ordine di esecuzione della fornitura sarà determinato in accordo con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, secondo le indicazioni che verranno date da Fondazione.

Fondazione potrà richiedere anche consegne ripartite nel tempo dei prodotti oggetto di fornitura da definirsi in accordo con il DEC.

In caso di sopravvenuta urgenza, l'ordine di esecuzione della fornitura potrà essere inoltrato all'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto.

L'Appaltatore dovrà dare idoneo preavviso, pari a 10 (dieci) giorni, tramite pec del giorno di effettiva consegna della fornitura e dovrà definire, di comune accordo, il piano delle attività che saranno svolte per rispettare il termine di consegna di cui sopra.

Il termine di consegna della fornitura potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati dall'Appaltatore con valida documentazione, e comunque riconosciuti dalla Fondazione. All'atto della consegna, la Fondazione redigerà, in contraddittorio con l'Appaltatore, apposito verbale di consegna, come da art. 18 del presente contratto e da Capitolato Tecnico Prestazionale.

I dispositivi dovranno essere consegnati unitamente alla manualistica d'uso e alla garanzia definita per la durata indicata nel Capitolato Tecnico Prestazionale, le modalità d'assistenza e il documento d'uso globale di tutti gli ambienti correttamente installati e certificati.

L'ordine di consegna indicherà le eventuali specifiche modalità e tempistiche per le operazioni di montaggio, installazione e messa in opera dei dispositivi oggetto di contratto, che potranno essere richieste anche al fine di provvedere al coordinamento delle operazioni di montaggio di altri Appaltatori.

#### **Art. 6 – Luogo di consegna**

Le apparecchiature e i prodotti oggetto di fornitura, ripartiti come da ordine di esecuzione di Fondazione, dovranno essere consegnati presso \_\_\_\_\_. Fondazione si impegna a mettere a disposizione dell'Appaltatore, nel luogo sopra indicato, accessi adeguati alla consegna delle apparecchiature e dei prodotti oggetto di fornitura.

## **Art. 7 - Corrispettivo del contratto. Modalità di pagamento e obblighi in tema di tracciabilità. Ritardo nell'erogazioni dei fondi del PNRR**

Il corrispettivo di appalto è quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore, per l'importo complessivo di Euro \_\_\_\_\_ al netto di IVA. La fornitura è appaltata con prezzo a corpo.

Nel prezzo a corpo sono compresi sia la fornitura che tutte le spese necessarie per il trasporto, la consegna, il montaggio e l'installazione dei dispositivi, con relativa posa in opera, nonché il setup e il test di tutti i componenti, che dovranno essere pronti all'uso e funzionali all'esistente, così come richiesto nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Nel prezzo a corpo sono altresì compresi il servizio di assistenza e di manutenzione, lo sgombero di tutti i materiali e rifiuti derivanti dalla fornitura, nonché tutte le prestazioni connesse e/o accessorie di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale.

Il prezzo di aggiudicazione è fisso e invariabile, fatto salvo l'adeguamento del corrispettivo che verrà riconosciuto, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, qualora la durata della fornitura dovesse eccedere i dodici mesi per causa non imputabile all'Appaltatore, e nel caso di variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei prodotti oggetto di fornitura, qualora tale aumento o diminuzione, risultante dagli indici ISTAT dei prezzi al consumo, sia superiore al 5 per cento rispetto al prezzo complessivo dell'appalto. In tal caso, Fondazione procederà alla revisione del prezzo nel limite dell'80 per cento della variazione stessa, e purché sia garantita la copertura di tale variazione, secondo quanto previsto dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023. In tal caso, la revisione del prezzo verrà riconosciuta previa richiesta scritta dell'Appaltatore, debitamente motivata. È esclusa l'anticipazione del prezzo.

Il pagamento del corrispettivo di cui sopra avverrà nelle seguenti modalità:

- 70% alla consegna dei prodotti oggetto di fornitura, previe le verifiche di cui al successivo art. 18;
- 30% a saldo, a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità, di cui al successivo art. 18.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. Stanti gli obblighi assunti dall'Appaltatore con la stipula del presente contratto, l'importo della garanzia è svincolato per l'80% al momento di assunzione del carattere di definitività del certificato di verifica di conformità, mentre il restante 20% è svincolato alla data ultima di scadenza del servizio di assistenza e manutenzione, di cui al successivo art. 12.

I pagamenti da parte di Fondazione sono condizionati, nella loro provvista finanziaria, all'effettiva e tempestiva erogazione dei fondi PNRR da parte delle Amministrazioni centrali titolari dell'intervento, secondo le procedure e le tempistiche previste dalla normativa PNRR.

Qualora si verificassero ritardi nell'erogazione dei fondi PNRR da parte delle Amministrazioni competenti, non imputabili a negligenza o inadempimento di Fondazione, quest'ultima ne darà immediata comunicazione scritta all'Appaltatore. Le parti si impegnano a collaborare in buona fede per individuare le soluzioni più idonee a mitigare gli effetti di tali ritardi sull'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna a non intraprendere azioni volte alla risoluzione del contratto per inadempimento di Fondazione dovuto esclusivamente al ritardato pagamento causato dalle circostanze di cui al precedente comma, a condizione che la Fondazione dimostri di aver agito con la massima diligenza per ottenere l'erogazione dei fondi.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'emissione delle fatture tramite modalità elettronica, e con intestazione a Fondazione, con codice univoco \_\_\_\_\_.

Ciascuna fattura dovrà indicare l'oggetto del contratto e il finanziamento PNRR, nonché l'avanzamento esecutivo cui la stessa si riferisce.

Stanti le particolari caratteristiche del contratto, Fondazione provvederà al pagamento entro sessanta giorni (d.f.f.m.), nel rispetto di quanto disposto dall'art. 125 del D. Lgs. 36/2023, e fatto salvo l'esito delle verifiche previste dalla vigente normativa in tema di regolarità contributiva dell'Appaltatore.

Fondazione si riserva di verificare, prima di procedere a ciascun pagamento, la regolarità fiscale dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 48 bis, del D.P.R. 602/1973.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato, acceso presso \_\_\_\_\_ con IBAN \_\_\_\_\_.

I soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono: \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_.

Eventuali altri conti bancari o postali dovranno essere comunicati a Fondazione, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sui conti, qualora diversi, entro 7 giorni dall'accensione dei conti stessi.

Ogni documento di pagamento dovrà altresì riportare il CUP e il CIG del presente appalto.

Ogni movimento finanziario relativo al presente contratto dovrà avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo idoneo alla tracciabilità, su conto dedicato, ai sensi della legge 136/2010.

La violazione delle previsioni di cui ai commi precedenti in tema di tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione a Fondazione ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le clausole di cui al presente articolo in tema di tracciabilità finanziaria devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli di diritto, senza necessità di declaratoria giudiziale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, a garanzia della regolarità contributiva dell'Appaltatore, sull'importo netto progressivo del corrispettivo è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Fondazione del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del DURC.

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini indicati nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2002. Tali termini si intendono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione dei documenti necessari per le verifiche e i controlli di terzi, provenienti da soggetti terzi. Gli interessi previsti dal D. Lgs. 231/2002 sono comprensivi del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 del cod. civ.

#### **Art. 8 – Responsabilità dell'Appaltatore**

L'Appaltatore sarà responsabile della piena osservanza delle condizioni di cui al presente contratto e della corretta attuazione delle eventuali disposizioni impartite da Fondazione durante l'esecuzione della fornitura.

Il pagamento delle rate di acconto non esclude la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità delle apparecchiature e dei prodotti consegnati, o di parte di essi, né la garanzia dell'Appaltatore per i dispositivi oggetto di fornitura. Il pagamento delle rate di acconto non determina l'accettazione o il trasferimento di proprietà dei dispositivi consegnati, e l'Appaltatore rimane tenuto alla reintegrazione e/o sostituzione dei medesimi in caso di furto o di ammaloramento dei medesimi, fino al momento del rilascio del certificato di verifica di conformità.

In caso di mancata prestazione delle attività comprese nel presente contratto, Fondazione ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio, parziale o totale, delle prestazioni, a spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile per i danni eventualmente arrecati alla Fondazione e a terzi (ivi compresi i dipendenti della Fondazione), nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi compresi il trasporto e la consegna.

L'Appaltatore è l'unico responsabile di qualsiasi contravvenzione alle norme legislative e regolamentari inerenti alle prestazioni oggetto di appalto.

L'Appaltatore è l'unico responsabile del rispetto delle normative di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché in materia di oneri retributivi e contributivi, di previdenza e assistenza dei lavoratori impegnati nell'esecuzione della fornitura. L'Appaltatore si impegna, in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri, a sollevare la Fondazione da ogni e qualsiasi responsabilità, assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia.

L'Appaltatore è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente.

Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni ai beni ed agli impianti di proprietà della Fondazione e si accertasse la responsabilità del personale dell'Appaltatore, quest'ultimo ne risponderà direttamente, anche nel caso in cui i danni derivassero da negligenza o non corretta custodia.

#### **Art. 9 – Garanzia definitiva**

Prima della stipula del presente contratto, l'Appaltatore ha consegnato a Fondazione la garanzia di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo gli aumenti e/o le riduzioni ivi previsti.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva in ogni caso la risarcibilità del maggior danno.

L'anzidetta garanzia è presentata dall'Appaltatore mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per un importo pari ad € \_\_\_\_\_.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod. civ., e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Le modalità di svincolo e ogni altro aspetto della garanzia sono disciplinate dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

#### **Art. 10 – Garanzia dei prodotti offerti. Assicurazione dell'Appaltatore**

Secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico Prestazionale, tutti i prodotti e le apparecchiature oggetto di fornitura devono essere accompagnati da idonea garanzia che tenga indenne la Fondazione da ogni rischio connesso al loro utilizzo e ne garantisca il buon funzionamento per la durata di almeno tre anni, come specificato nel Capitolato Tecnico Prestazionale, dalla data di approvazione del certificato di verbale di collaudo, ferma la maggiore durata indicata nel Capitolato Tecnico Prestazionale per specifici prodotti.

Prima della stipula del presente contratto, l'Appaltatore ha presentato la polizza assicurativa n. \_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ per l'adeguata copertura di tutti i danni eventualmente causati alla Fondazione, alla sede di esecuzione, alle cose e a terzi, inclusi i dipendenti della Fondazione, comunque connessi all'esecuzione della fornitura, con somma assicurata pari all'importo del presente contratto, e

con massimale per danni causati a terzi pari almeno a Euro 500.000,00 per persona e per sinistro.

La predetta polizza ha efficacia per l'intera durata del contratto e fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Resta inteso che eventuali rischi e danni non compresi, per qualsiasi motivo, nella predetta polizza rimarranno comunque a carico dell'Appaltatore.

L'omesso o ritardato pagamento dei premi da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Fondazione.

#### **Art. 11 – Qualità della fornitura. Specifiche tecniche. Responsabile del servizio**

L'Appaltatore dovrà eseguire la fornitura a regola d'arte.

Le apparecchiature e i prodotti oggetto di fornitura dovranno avere tutte le caratteristiche e le specifiche tecniche stabilite nel Capitolato Speciale.

La consegna di apparecchiature o di prodotti non rispondenti alle specifiche tecniche richieste dalla Fondazione determinerà la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi del successivo art. 20.

In caso di accertamento, nel periodo di garanzia, di attrezzature o di prodotti in tutto o in parte difettosi, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione dei medesimi, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico Prestazionale. La sostituzione delle forniture difettose è compresa nell'importo a corpo indicato al precedente art. 7.

Qualora, al momento della consegna, le apparecchiature o i prodotti fossero fuori produzione, la Fondazione si riserva la facoltà di richiedere quelli di nuova generazione, purché abbiano caratteristiche almeno pari o superiori a quelle dei prodotti descritti nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

L'Appaltatore nomina il "Responsabile della fornitura" nella persona di \_\_\_\_\_.

Il Responsabile della fornitura dovrà svolgere le funzioni di interlocutore e referente nei confronti della Fondazione.

Il Responsabile della fornitura ha piena facoltà decisionale e sarà responsabile della tempestiva comunicazione alla Fondazione di ogni particolare evenienza che possa incidere sulla regolare esecuzione del contratto. L'Appaltatore garantisce la massima rintracciabilità del Responsabile della fornitura.

#### **Art. 12 – Servizio di assistenza e manutenzione**

Il servizio di assistenza e manutenzione è svolto dall'Appaltatore per un periodo di tre anni a partire dalla data del "Verbale di collaudo", ove non diversamente specificato nel Capitolato Tecnico Prestazionale per singolo prodotto.

La fornitura si considera accettata alla data di approvazione, da parte della Fondazione, del certificato di verifica di conformità, di cui al successivo art. 18.

Il servizio di assistenza e manutenzione è svolto dall'Appaltatore in ogni caso di malfunzionamento delle apparecchiature oggetto di appalto, nei tempi e con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico Prestazionale. In caso di ritardato o mancato svolgimento del servizio di assistenza e manutenzione nei tempi e con le modalità stabilite dal Capitolato Tecnico Prestazionale, la Fondazione potrà escutere la garanzia prestata dall'Appaltatore in occasione del pagamento della rata di saldo, di cui al precedente art. 7.

#### **Art. 13 – Servizi connessi**

Sono compresi nel prezzo di appalto i servizi connessi meglio descritti nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

#### **Art. 14 - Adempimenti in tema di lavoro e di sicurezza**

L'Appaltatore si impegna a eseguire la fornitura mediante personale proprio, con il quale, prima dell'avvio della fornitura, sia stato costituito un rapporto di lavoro nel pieno rispetto dalla normativa vigente, ivi compresi i Contratti Collettivi Nazionali di categoria.

Il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento viene considerato il CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. L'Appaltatore potrà applicare un diverso Contratto Collettivo Nazionale, purché pertinente rispetto alle attività oggetto di appalto, e purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Fondazione.

L'Appaltatore si obbliga a osservare nei confronti dei propri dipendenti tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi gli oneri retributivi, contributivi, di previdenza e di assicurazioni sociali. Il controllo sulla regolarità contributiva dell'Appaltatore sarà effettuato tramite l'acquisizione del DURC.

L'Appaltatore garantisce che il personale addetto a tutti i servizi connessi alla fornitura sia adeguato (per numero e per capacità professionale) alla migliore esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto.

L'Appaltatore garantisce l'immediata sostituzione del personale, in caso di impedimento o in caso di condotta non conforme alle previsioni del presente contratto.

È obbligo dell'Appaltatore essere a conoscenza ed osservare il d.lgs. 81/2008, nonché la restante normativa, anche regolamentare, generale e di settore, vigente o entrata in vigore in pendenza della gestione, sulla sicurezza ed igiene del lavoro, sulla prevenzione infortuni, sulle malattie professionali, sulla prevenzione incendi, nonché sulla tutela dell'ambiente.

L'Appaltatore garantisce il rispetto della suddetta normativa da parte dei propri dipendenti, nonché la formazione dei medesimi per l'attuazione di tutte le misure di prevenzione adeguate.

L'Appaltatore è tenuto a dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni da svolgere, adottando tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Prima della consegna delle forniture, l'Appaltatore verrà debitamente informato dei rischi specifici esistenti nei luoghi e delle misure di prevenzione ed emergenza che dovranno essere adottate in relazione alle attività oggetto di appalto.

Il documento unico di gestione dei rischi da interferenze (DUVRI), che sarà predisposto entro il termine di consegna, indicherà, per ciascuna sede, i rischi individuati al momento della consegna. Qualora - durante l'installazione della fornitura - emergessero ulteriori rischi da interferenze, il DUVRI verrà opportunamente aggiornato. Eventuali ulteriori oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenze saranno riconosciuti all'Appaltatore senza applicazione di alcun ribasso.

La Fondazione e l'Appaltatore, nel corso dell'intero rapporto contrattuale, si impegnano a:

- cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti le attività oggetto di appalto;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

Resta inteso e precisato che l'obbligo di coordinamento e cooperazione non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'Appaltatore

L'Appaltatore sarà responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante dalla mancata esecuzione degli obblighi convenzionalmente assunti o previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, sia da parte dell'Appaltatore che dei dipendenti, sub-fornitori e/o collaboratori, delle norme e delle prescrizioni tecniche nelle materie sopra indicate.

#### **Art. 15 - Condizioni particolari di esecuzione legate al PNRR**

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021, convertito nella L. 108/2021, l'Appaltatore che occupi un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta è tenuto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, a consegnare alla Fondazione una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3 bis, del D. L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021, l'Appaltatore che occupi un numero di dipendenti pari o superiore a quindici è altresì tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. 68/1999, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge, indicando le eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali.

Oppure Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D. L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021, per gli operatori che occupano un numero di dipendenti oltre cinquanta è tenuto a produrre in gara l'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione, alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021 (convertito nella L. 108/2021), nel caso di necessità di nuove assunzioni per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, l'Appaltatore è tenuto ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle medesime sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Al fine di assicurare il rispetto del principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" ("Do no significant harm", DNSH), l'Appaltatore dovrà provvedere all'applicazione della "Scheda 3 – Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche" e ad eventuali ulteriori schede applicabili al caso di specie, così come previsto dalla Circolare MEF del 30 dicembre 2021, n. 32 (e suoi successivi aggiornamenti di cui alla Circolare MEF del 13 ottobre 2022, n. 33 e Circolare MEF 14 maggio 2024, n. 22).

#### **Art. 16 – RUP e Direttore dell'esecuzione**

L'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto, il quale si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto per la verifica della regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione svolge i compiti di cui agli artt. 114 - 116 del D. Lgs. 36/2023, nonché tutte le

attività che si rendano necessarie o opportune per lo svolgimento dei compiti al medesimo assegnati.

Gli ordini e le disposizioni del Direttore dell'esecuzione dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore con la massima cura e prontezza, nel rispetto del presente contratto e del Capitolato Tecnico Prestazionale.

È fatto salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno segnalare in merito agli ordini impartiti.

Al Direttore dell'esecuzione dovranno essere consegnati, durante lo svolgimento e al termine dell'attività, i dati contabili, gli elementi tecnici, le certificazioni e tutte le informazioni relative alle prestazioni eseguite. L'informazione e l'approvazione del Direttore dell'esecuzione è condizione indispensabile per il riconoscimento dei corrispettivi.

### **Art. 17 - Varianti e sospensioni**

L'Appaltatore non potrà, senza il consenso della Fondazione, introdurre varianti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Le modifiche al contratto potranno essere autorizzate dalla Fondazione esclusivamente qualora ricorrano i presupposti e i casi previsti dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e potranno essere ammesse solo nei termini, limiti e modalità ivi stabiliti. Le modifiche che comportino variazioni al progetto presentato per l'acquisizione dei fondi PNRR dovranno altresì essere previamente comunicate all'Unità di missione del PNRR del MIM.

Nel caso di aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle stesse alle condizioni originariamente previste.

Ai sensi dell'art. 120, comma, 1 lett. a), del D. Lgs. 36/2023, il contratto potrà essere modificato qualora, per circostanze imprevedibili al momento dell'indizione della gara, vengano modificati gli spazi entro cui sono destinate le forniture oggetto di appalto.

ITS si riserva di rinegoziare il contratto, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 36/2023, qualora, per circostanze sopravvenute, venga modificato l'importo del contributo PNRR attualmente concesso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, l'Appaltatore potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa la fornitura, salvo i casi di comprovata forza maggiore, di cui l'Appaltatore si obbliga a dare tempestiva comunicazione alla Fondazione.

La Fondazione potrà disporre la sospensione della fornitura per particolari ragioni di interesse pubblico o necessità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 del D. Lgs. 36/2023.

### **Art. 18 – Controlli e verifiche della Fondazione**

All'atto della consegna delle apparecchiature e dei prodotti oggetto di fornitura, la Fondazione procederà, in contraddittorio con l'Appaltatore, a verificare la conformità della fornitura consegnata con quanto richiesto nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Verrà redatto apposito verbale delle operazioni di verifica, come da Capitolato Tecnico Prestazionale.

La verifica comprenderà altresì la documentazione di garanzia delle apparecchiature e dei prodotti consegnati, la manualistica tecnica d'uso, nonché delle licenze d'uso dei relativi sistemi operativi. L'Appaltatore dovrà cooperare alle operazioni di verifica.

In caso di riscontrata difformità tra la fornitura consegnata dall'Appaltatore e quanto previsto nel presente contratto e/o nel Capitolato Tecnico Prestazionale, la Fondazione assegnerà all'Appaltatore un termine di quindici giorni per la sostituzione e/o regolarizzazione della fornitura consegnata, trascorso infruttuosamente il quale il presente contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Fondazione.

Entro n. 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di configurazione e avvio operativo, la Fondazione procederà alla fase successiva di “pronti alla verifica di conformità all’Appaltatore.

In pendenza del contratto, la Fondazione si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, il regolare e puntuale rispetto delle condizioni del presente contratto.

Al termine del collaudo di cui sopra, il Direttore dell’esecuzione nominato dalla Fondazione svolgerà, presso la sede di fornitura, la verifica finale sull’esecuzione a regola d’arte del contratto e sulla corretta contabilità, rilasciando, per ciascuna sede, il certificato di verifica di conformità.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni sarà effettuata in contraddittorio con l’Appaltatore, nonché attraverso gli accertamenti e i riscontri ritenuti necessari dal Direttore dell’esecuzione.

Il certificato di verifica di conformità, relativo a ciascuna sede, verrà predisposto secondo le modalità di cui all’allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

Il certificato di verifica di conformità verrà trasmesso dal Direttore dell’esecuzione al RUP e successivamente alla Fondazione, per le determinazioni di competenza.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Fondazione nel corso del contratto non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità delle apparecchiature e dei prodotti consegnati, o di parte di essi, né la garanzia dell’Appaltatore per le forniture già controllate. Tali controlli e verifiche non determinano in capo all’Appaltatore l’insorgere di alcun diritto, né alcuna preclusione in capo alla Fondazione

#### **Art. 19 – Penali e detrazioni**

Nei casi seguenti la Fondazione si riserva la facoltà di applicare, per ogni inadempimento o giorno di ritardo nell’adempimento, una penale pari all’1, 5 PER MILLE ‰ dell’importo contrattuale:

- ritardo rispetto dal termine di consegna della fornitura, di cui al precedente art. 5;
- ritardo rispetto al termine di installazione della fornitura, di cui al precedente art. 5;
- mancata tempestiva attuazione di richieste operative della Fondazione;
- mancata tempestiva attuazione di richieste della Fondazione relative al necessario coordinamento con altri operatori;
- mancata tempestiva osservanza degli obblighi legati all’attuazione del PNRR, di cui al precedente art. 15.

Per ogni ora lavorativa di ritardo (intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le ore 8:30 e le 13:30 e le ore 14:30 e 17:30, da lunedì a venerdì, esclusi i festivi) rispetto al termine stabilito per la presa in carico della chiamata, rimozione del malfunzionamento e il ripristino dei dispositivi, la Fondazione si riserva la facoltà di applicare una penale pari all’importo di cui sopra.

L’importo di dette penali non potrà superare il 10% del corrispettivo contrattuale, salva in tal caso la facoltà della Fondazione di procedere alla risoluzione del contratto.

Nei casi di cui sopra, la Fondazione formulerà contestazione per iscritto all’Appaltatore, segnalando l’inadempimento e invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni. In mancanza di riscontro, o nel caso di giustificazioni ritenute inadeguate, la Fondazione comunicherà l’applicazione delle penali previste nel presente articolo, il cui importo sarà dedotto dal corrispettivo dovuto nella fattura successiva alla contestazione, ovvero avvalendosi della garanzia di cui al precedente art.

In tale ultimo caso l’Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia entro il termine di 10 giorni.

L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Fondazione all’integrale risarcimento dei danni subiti, e non esonera l’Appaltatore dalla prestazione di tutte le attività necessarie a rimuovere il disservizio.

Eventuali carenze di qualità delle attrezzature o dei prodotti, o di loro parti, qualora riscontrate dal DEC e tali da non poterne richiederne la sostituzione comporteranno detrazioni in sede di verifica di conformità della fornitura.

Rimane fermo il diritto della Fondazione di fare valere specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell'Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest'ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.

#### **Art. 20 – Risoluzione e recesso**

Qualora l'Appaltatore risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Fondazione contesterà l'addebito mediante PEC all'Appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per l'adempimento e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Fondazione dichiarerà la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, e dell'art. 122, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, configurano grave inadempimento:

- consegna di attrezzature o di prodotti non rispondenti alle specifiche tecniche previste nel Capitolato Tecnico Prestazionale;
- accertata violazione della normativa in materia di sicurezza;
- accertata violazione di obblighi contributivi, retributivi, previdenziali e assicurativi;
- mancata reintegrazione della cauzione di cui al precedente art. 9.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civ., il contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:

- ritardo nella consegna della fornitura superiore a trenta giorni;
- perdita dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;
- accertata violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- cessione totale o parziale del contratto; subappalto non autorizzato.

In tali casi, la Fondazione comunicherà all'Appaltatore a mezzo PEC l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa e il contratto sarà senz'altro risolto di diritto all'atto della ricezione della PEC da parte dell'Appaltatore.

La Fondazione procederà alla risoluzione del contratto altresì nei casi previsti dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023. In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Fondazione procederà all'incameramento della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore, rimanendo comunque salvo il diritto della Fondazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e alle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi per l'affidamento delle prestazioni non eseguite ad altro operatore. All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale per le prestazioni eseguite sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

La Fondazione potrà recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di almeno trenta giorni solari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.

#### **Art. 21 – Divieto di cessione. Subappalto**

Il contratto non potrà essere ceduto, in tutto o in parte, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023.

Il subappalto è ammesso nel rispetto dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, fermo rimanendo che l'Appaltatore non può affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, a pena di nullità.

In caso di mancato rispetto dei suddetti divieti da parte dell'Appaltatore, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione o subappalto nei confronti della Fondazione e il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il contratto verrà risolto di diritto per colpa dell'Appaltatore.

In caso di subappalto, l'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Si applicano tutte le previsioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

In sede di gara l'Appaltatore ha dichiarato di volere subappaltatore le seguenti prestazioni \_\_\_\_\_.

Oppure: In sede di gara ha dichiarato di non volere ricorrere al subappalto.

#### **Art. 22– Disponibilità dei locali. Revoca del finanziamento. Sospensione o annullamento giurisdizionale degli atti della procedura**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto di appalto, senza aumento di corrispettivo, qualora l'ordine di consegna della fornitura sia disposto dalla Fondazione entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto. Decorso tale termine, qualora l'ordine di consegna della fornitura non possa essere disposto per indisponibilità dei locali dovuta a cause non imputabili alla Fondazione, il contratto – salvo diverso accordo fra le parti – si intenderà risolto di diritto, e l'Appaltatore nulla potrà pretendere dalla Fondazione a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale.

Resta altresì inteso tra le parti che, nel caso di revoca, annullamento o comunque ritiro, anche parziale, del finanziamento da parte del Ministero per cause non imputabili alla Fondazione, il presente contratto potrà essere risolto dalla Fondazione mediante semplice comunicazione via PEC inviata all'Appaltatore. In tal caso, l'Appaltatore nulla potrà pretendere dalla Fondazione a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento del ricevimento della PEC.

La medesima disciplina di cui al comma precedente potrà essere applicata qualora, a seguito di sospensione o annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi all'affidamento, vengano meno le condizioni temporali, funzionali e/o economico finanziarie per portare a termine l'appalto.

#### **Art. 23 – Rinvio alle norme di legge**

Si richiama quanto previsto all'art. 5 della Lettera di invito e altresì alle norme di legge in vigore ivi comprese le disposizioni del Codice civile.

#### **Art. 24 – Foro competente**

Tutte le controversie derivanti o comunque connesse con l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto sono devolute alla cognizione esclusiva del Foro di Torino. È esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 25 – Spese di contratto**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto.

#### **Art. 26 – Riservatezza e trattamento dati**

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento Ue 2016/279 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento dati personali, i dati forniti dall'Appaltatore saranno trattati dalla Fondazione esclusivamente per l'esecuzione del contratto.

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché al rispetto delle misure di sicurezza.

### **Art. 27 – Elezione di domicilio**

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio:

- la Fondazione presso \_\_\_\_\_
- L' Appaltatore presso \_\_\_\_\_. Torino, \_\_\_\_\_

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, approva specificamente per iscritto l'art. 2, comma 7, l'art. 5, l'art. 7, l'art. 8, l'art. 9, l'art. 10, l'art. 17, l'art. 18, l'art. 19, l'art. 20, l'art. 21, l'art. 22, e l'art. 24 del presente contratto.

Torino, \_\_\_\_\_ 2026

L'AFFIDATARIO

PER LA FONDAZIONE